



Regolamento Interno

Della

Cassa Mutua Sanità Regione Lazio
Società Cooperativa a r.l.

Roma – Via Giovanni Andrea Badoero, 67

SOMMARIO

PREMESSA.....	5
AMMISSIONE	6
BENEFICI PER IL CONIUGE E PER I FIGLI DEL SOCIO.....	6
RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	6
DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO	7
DECADENZA ESCLUSIONE E RECESSO: DECORRENZA E EFFETTI.....	8
LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE E DELLE ALTRE SOMME DOVUTE.....	8
CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI.....	9
FINANZIAMENTI AI SOCI E VERSAMENTI DOVUTI	9
BORSE DI STUDIO.....	10
SUSSIDI LUTTO	11

PREMESSA

La Cassa Mutua Sanità Regione Lazio con il presente Regolamento Interno intende dotarsi di uno strumento per il conseguimento degli obiettivi Sociali, in conformità ai principi che il proprio Statuto esprime, ispirata dalla volontà di garantire la maggiore informazione e trasparenza al rapporto Sociale, l'adesione al quale attribuisce al Socio il diritto e dovere di disporre collettivamente dei mezzi di partecipazione alla vita della Cooperativa, di partecipare al rischio d'impresa e quindi alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire alla formazione del capitale Sociale.

Il Regolamento ha lo scopo, unitamente allo Statuto, di disciplinare i rapporti sociali al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali della Cooperativa.

In particolare, il Regolamento, unitamente allo Statuto, definisce e disciplina le modalità e l'organizzazione della vita societaria, nonché gli istituti economici e normativi connessi alle prestazioni erogate a favore dei Soci.

Esso, essendo approvato dall'Assemblea, può essere modificato o abrogato solo con deliberazione legittimamente assunta dalla stessa.

Il Regolamento, unitamente allo statuto, costituisce lo strumento che regola la vita interna della cooperativa e stabilisce i rapporti fra la società ed i singoli soci.

Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni di carattere politico, di fede, di razza e di sesso fra i Soci. Questi hanno il diritto e dovere di contribuire allo sviluppo della cooperativa, indipendentemente dall'ambito in cui si trovano ad operare.

Ogni Socio ha il diritto di partecipare alla direzione della Cooperativa esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, quali Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, oltre che ad altre forme di partecipazione autorizzate dal C.d.A. o dall'Assemblea.

Ogni Socio è tenuto al rispetto di quanto disposto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni dall'Assemblea dei Soci e da ogni altro organo di direzione della cooperativa.

Ogni Socio ha il compito di contribuire con gli Organi Societari e le strutture tecniche della Cooperativa a creare un sereno e positivo ambiente cooperativo.

La Cooperativa opera per la tutela degli interessi dei Soci.

AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso a socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere tutte le informazioni previste dagli articoli 5 e 6 del vigente statuto, e più precisamente:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero codice fiscale, nonché l'amministrazione di appartenenza in ambito lavorativo;
- b) la sottoscrizione e la modalità di versamento delle quote sociali, che comunque non dovranno mai essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;
- c) la sottoscrizione dell'eventuale sovrapprezzo per l'ammontare e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dichiarazione di ben conoscere e di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla domanda. L'ammissione a Socio avrà effetto dal momento del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'iscrizione al libro Soci del richiedente a condizione che lo stesso presenti tutti i requisiti richiesti e che abbia assolto a tutti gli obblighi imposti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento. L'ammontare del sovrapprezzo azioni, eventualmente determinato di anno in anno secondo le modalità di legge, deve essere versato con le modalità prescritte dal C.d.A. stesso. L'ammontare del valore della singola quota viene determinato dall'Assemblea e il versamento è definito per entità e modalità dal vigente Statuto Sociale.

BENEFICI PER IL CONIUGE E PER I FIGLI DEL SOCIO

Il coniuge e i figli del socio, che facciano parte del suo nucleo familiare, possono, a richiesta dello stesso, usufruire dei servizi resi al socio iscritto, ad eccezione dei finanziamenti erogati ad esclusivo beneficio dei soci dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione Lazio.

A tale scopo il Socio dovrà rilasciare una dichiarazione autografa contenente la composizione del proprio nucleo familiare.

RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione inoltrerà il provvedimento di rigetto motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua

adozione, all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea.

DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

Al fine di consentire la concreta verifica dell'esistenza e del permanere dei requisiti di ammissione a Socio, nonché del reciproco soddisfacimento, il Socio dovrà informare tempestivamente la Cassa Mutua dell'eventuale cambio di posto di lavoro, dimissioni, aspettative o decadenza dall'impiego, cambio di residenza o di qualsiasi altra modifica delle condizioni comunicate all'atto dell'ammissione. Durante tutto il periodo associativo il rapporto sociale potrà essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento e comunque nel rispetto delle previsioni statutarie:

-) dalla Cooperativa qualora rilevasse la mancanza dei requisiti di diritto e/o di fatto per l'ammissione a Socio, o situazioni di non conformità alle norme statutarie che consentirebbero una deliberazione di decadenza o esclusione;
-) - per recesso dell'interessato.

Il Socio è tenuto ad adempiere alle previsioni statutarie e del presente Regolamento Interno, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute. Le inadempienze dei Soci dovranno essere rilevate dagli organi competenti che determineranno e porteranno ad esecuzione le eventuali sanzioni connesse; non può essere applicato alcun provvedimento nei confronti del Socio, ad eccezione del richiamo verbale, senza avergli prima contestato l'addebito per iscritto dando modo allo stesso di produrre le proprie controdeduzioni o giustificazioni. Qualora, nei termini indicati nell'addebito scritto, siano state presentate le controdeduzioni da parte del Socio e non venga applicata alcuna sanzione, le stesse si riterranno accolte.

Il Socio può recedere dalla Cooperativa dando preavviso a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il C.d.A., tenuto conto delle norme statutarie e di legge, delibera il recesso entro 60 giorni dal preavviso. Tale deliberazione sarà comunicata al Socio secondo le previsioni del vigente statuto.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 35 dello Statuto Sociale.

DECADENZA ESCLUSIONE E RECESSO: DECORRENZA E EFFETTI

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso da socio comporta la cessazione anche dell'eventuale e parallelo rapporto di servizio erogato dalla Cooperativa a favore del Socio medesimo. Il pagamento di tutte le somme derivanti dal rapporto sociale verrà effettuato nei termini di legge e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dallo Statuto Sociale in merito alle quote sociali sottoscritte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso od esclusione debbono essere motivate e comunicate ai soci interessati mediante raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 40 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE E DELLE ALTRE SOMME DOVUTE

Il socio receduto, escluso, ovvero gli eredi o legatari del socio del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le seguenti modalità:

- rimborso della partecipazione nominale interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, 3 comma.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio saranno liquidate agli aventi diritto in un'unica rata comprensiva dell'intero importo.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società, nei limiti di quanto ricevuto secondo quanto precede, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, che avrà il contenuto di cui all'art. 5 e 6 dello Statuto. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Trascorso l'indicato termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione e l'acquirente, che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio, deve essere inserito nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

FINANZIAMENTI AI SOCI E VERSAMENTI DOVUTI

Il Consiglio di amministrazione, delibera sulla concessione dei finanziamenti in rapporto alla situazione del socio per impegni precedentemente assunti con trattenute rateizzate sullo stipendio o salario.

Per i dipendenti in attività lavorativa, il finanziamento non potrà essere concesso ai soci in aspettativa per qualsiasi motivo, sospesi dal servizio, sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

In ogni caso, il socio dovrà presentare formale autorizzazione, rilasciata dalla amministrazione lavorativa di appartenenza, necessaria per poter effettuare sulle competenze mensili, le trattenute relative all'importo delle rate di ammortamento del credito concesso dalla Cassa Mutua e sino alla sua completa estinzione.

A garanzia dei finanziamenti ed in rapporto all'ammontare dello stesso saranno poste le garanzie che il Consiglio di amministrazione crederà opportuno adottare.

Il versamento di qualunque somma dovuta dai Soci alla Cassa Mutua viene fatto di regola mediante trattenuta sullo stipendio o retribuzione, anche in forma rateale e differita.

A tale scopo il socio dovrà rilasciare all'Amministrazione di appartenenza lavorativa apposita dichiarazione di autorizzazione e/o delega ad eseguire sugli emolumenti mensili la ritenuta corrispondente agli importi dovuti a favore della Cassa Mutua.

Qualora, successivamente, la ritenuta non possa aver luogo con la suindicata modalità, il socio è obbligato a provvedere direttamente alla rimessa dell'importo dovuto alla Cassa Mutua entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello per il quale è dovuto il versamento, a mezzo di conto corrente postale, bonifico o RID.

BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) dello Statuto, emana annualmente un bando di concorso per l'erogazione di una borsa di studio riservata ai soci e ai figli dei soci facenti parte del proprio nucleo familiare che abbiano:

- J conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno di corsi di istruzione secondaria di II grado;
- J conseguito laurea breve o laurea magistrale relativa a corsi universitari del vecchio e nuovo ordinamento.

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'art.1, dovranno presentare la domanda nei modi e nei termini previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli resi disponibili sul sito internet www.cassamutualazio.it dell'Ente e dovranno contenere la documentazione prescritta ovvero le dovute autocertificazioni. Tutte le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- b) in caso di richiesta del sussidio per il proprio figlio, dichiarazione di grado di parentela redatta in conformità agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- c) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell'università oppure autocertificazione redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, attestante i dati richiesti dal bando.

La domanda, compilata in ogni parte deve essere sottoscritta dall'iscritto richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta. Le domande non sottoscritte, incomplete o fuori termine, non saranno esaminate. Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri disposti dal consiglio di amministrazione. Sulla base delle determinazioni assunte, la Cassa Mutua adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

SUSSIDI LUTTO

Nel caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, la Cassa Mutua eroga ai familiari superstiti un sussidio di € 1.050,00, mentre nel caso di morte di un congiunto dell'iscritto, già convivente ed a carico, la Cassa Mutua eroga, su richiesta dell'interessato attraverso la compilazione di apposito modulo reperibile sul sito internet www.cassamutualazio.it, un sussidio di €150,00.